

Il rimborso delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata e nel modello 730

Gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comunque denominati trasmettono all'Agenzia dell'Entrate (articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, nonché i dati relativi ai contributi versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.

Pertanto tali enti, che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati;
- i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

Analizzando le informazioni fornite nella dichiarazione precompilata dell'anno 2017 nella sezione relativa agli *oneri e spese propri* troviamo, oltre alle comunicazioni fornite dal Sistema Tessera Sanitaria sui dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2017 anche le comunicazioni degli enti/casse assistenziali o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale relativi ai rimborsi erogati nel corso dell'anno.

Ad esempio dalla dichiarazione precompilata può risultare la seguente situazione:

Spese sanitarie

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER TICKET: importo € 200,00

IL SISTEMA TESSERA SANITARIA HA COMUNICATO SPESE PER VISITE O INTERVENTI SPECIALISTICI: importo € 1.000,00

IL FONDO ASSILT FONDO ASSISTENZA DIP AZ CONV HA COMUNICATO UN RIMBORSO: importo € 500,00

La dichiarazione precompilata propone quindi al rigo di riferimento (*rigo E1 – Spese sanitarie*) l'importo detraibile pari al totale delle spese sanitarie sostenute, al netto di quanto rimborsato (e dunque non detraibile) nel corso del 2017 dal Fondo: nell'esempio quindi € 700,00.

Situazione alla quale si deve porre particolare attenzione è quella relativa all'erogazione di rimborsi da parte del Fondo di oneri detratti in anni precedenti, ad esempio nel caso di spese sanitarie sostenute nell'anno 2016 e oggetto di rimborso anche parziale nel corso del 2017.

Nella dichiarazione precompilata viene direttamente proposta la compilazione del rigo D7, codice "4" ed anno di riferimento 2016 con l'importo del rimborso comunicato da ASSILT:

Imposte ed oneri rimborsati nel 2017 e altri redditi a tassazione separata

COMUNICATO DA ASSILT FONDO ASSISTENZA DIP AZ CONV – RIMBORSO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE NEL 2016: importo € 150,00

Il contribuente è tenuto effettivamente a dichiarare l'importo del rimborso ricevuto, che dunque viene assoggettato a tassazione separata, solamente se nella dichiarazione precedente ha portato in detrazione interamente la spesa sanitaria sostenuta, al lordo quindi del rimborso.

Nel caso in cui invece il contribuente abbia già tenuto in considerazione il rimborso da parte di ASSILT nella dichiarazione precedente, nella quale ha quindi portato in detrazione le spese sanitarie già al netto dei rimborsi, l'importo del rimborso 2017 per le spese sostenute nel 2016 non va assoggettato a tassazione separata, e dunque va "scartata" la proposta contenuta nella dichiarazione precompilata e conseguentemente modificata.

In base al principio generale di diritto tributario, secondo cui non è detraibile l'onere che non sia stato effettivamente sostenuto, secondo quanto indicato anche nella risoluzione n. 35/E/2007, si possono verificare due casistiche:

1. dall'ammontare delle spese sanitarie viene decurtato l'importo dei rimborsi erogati dal Fondo in relazione alle stesse;
2. l'intero ammontare delle spese sanitarie viene considerato in detrazione, salvo poi assoggettare a tassazione separata l'importo dei rimborsi ricevuti.

La prima casistica è in linea con quanto proposto nella dichiarazione precompilata, mentre la seconda casistica è quella che si verifica nel caso di rimborsi di spese sanitarie già detratte in anni precedenti.

Studio Associato De Gregorio